

## COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

# Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA** 

#### ORDINANZA SINDACALE

### N. 29 DEL 02-05-2020

Oggetto: Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019 Orari di apertura attività commerciali .

L'anno duemilaventi addì due del mese di maggio,

#### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Castelnuovo di Porto;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, riguardante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica." la quale all'art.1 cita: L'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.;

VISTO e RITENUTO di dover adottare specifiche misure al fine di regolamentare i flussi di accesso alle attività commerciali ed escludere il rischio di assembramenti presso le stesse;

#### **ORDINA**

- 1) con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 17.05.2020, alle attività commerciali di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile 2020 e ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, di rispettare l'orario massimo di apertura dalle ore 07:00 alle ore 21:30, dal lunedì alla domenica rimanendo oltre tale limite orario la sola consegna a domicilio;
- 2) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, sono elencate a titolo esemplificativo) di vendere cibo e bevande da asporto e si raccomanda di gestire le ordinazioni dei clienti on line o telefonicamente per limitare la permanenza dei clienti all'interno dei locali, dove i clienti entreranno uno alla volta e non è consentito l'uso dei bagni se non per motivi di urgenza;
- 3) In considerazione dell'ampiezza dei luoghi, i gestori delle attività di cui al punto precedente devono assicurare l'accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che vi sia il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti. Nei locali i clienti sono obbligati ad indossare dispositivi di protezione, come previsto dall'art. 3 comma 2 del DPCM del 26 aprile 2020 2. "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".
- 4) Di vietare ogni forma di consumo sul posto e nelle aree adiacenti le attività commerciali, i prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
- 5) Ai gestori di operare la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio, come previsto dall'allegato 5 del DPCM del 26 Aprile 2020 e devono dare ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani sia per il personale che per i clienti all'ingresso del locale;
- 6) Di esporre adeguata cartellonistica informativa all'ingresso ed eventualmente su internet, sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro merci.

### SI DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di ROMA

Alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto

Alla Polizia Locale di Castelnuovo di Porto

### **SI INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO F.to TRAVAGLINI RICCARDO

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2020 al 17-05-2020

Lì 02-05-2020

IL MESSO COMUNALE